

Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii nel Porto di Venezia.

Sommario

1	Definizioni.....	2
2	Premessa	3
3	Oggetto.....	3
4	Rilascio e durata dell'autorizzazione.....	4
5	Organico	4
6	Canone	5
7	Copertura assicurativa	5
8	Modalità di richiesta e di erogazione del personale temporaneo.....	5
9	Ordinativi e disdette.....	6
10	Sostituzione dei lavoratori temporanei	8
11	Tariffe	9
12	Doveri dei lavoratori temporanei.....	10
13	Obblighi delle imprese utilizzatrici.....	10
14	Obblighi dell'impresa fornitrice	11
15	Obblighi in relazione all'identità e al ruolo dei lavoratori somministrati	13
16	Somministrazione di personale di società autorizzate alla fornitura di lavoro temporaneo	14
17	Obblighi in materia di formazione e in materia di sicurezza sul lavoro...	14
18	Sospensione - Revoca dell'autorizzazione e/o rinuncia anticipata da parte dell'impresa fornitrice.....	15
19	Procedimento di composizione di eventuali cause per disservizi	15
20	Sanzioni	16
21	Violazioni tariffarie.....	16
22	Disposizioni finali.....	16
23	Osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore - rinvio-abrogazione	16

1 Definizioni

Autorità: Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale- Porti di Venezia e Chioggia.

Legge: la Legge del 28 gennaio 1994, n. 84 recante “Riordino della legislazione in materia portuale” e ss.mm.ii.

Sistema portuale: i porti di Venezia e Chioggia e i sistemi logistici retroportuali, che ricadono nell’Ambito portuale dell’Autorità.

Ambito portuale: l’Ambito portuale compreso nella circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale.

Operazioni portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, la movimentazione e il deposito delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale, da parte delle imprese autorizzate.

Servizi specialistici, complementari e accessori: le attività consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta dei soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali (art. 2, comma 1, D.M. 132 del 6 febbraio 2001).

Ciclo delle operazioni portuali: l’insieme delle operazioni portuali rese dalle imprese autorizzate ai sensi dell’art. 16, comma 3, della Legge, o espletate, organizzate e gestite in virtù della titolarità di una concessione demaniale marittima di aree e banchine rilasciate alle stesse imprese ai sensi dell’art. 18 della medesima Legge, ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzata al passaggio del carico o di parte di esso da una nave all’altra o ad altre modalità di trasporto e viceversa (art. 2, comma 2, D.M. 132 del 6 febbraio 2001).

Prestazioni di lavoro portuale temporaneo: prestazioni lavorative temporanee rese da uno o più lavoratori (adeguatamente formati e abilitati) nelle operazioni e nei servizi portuali sotto il controllo, l’organizzazione e la direzione dell’impresa utilizzatrice (autorizzata all’esecuzione delle operazioni e servizi portuali secondo quanto prescritto dagli articoli 16 e 18 della Legge) per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo dell’impresa medesima.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale Unico dei Lavoratori dei Porti.

Autorizzazione: l’autorizzazione ex art. 17, comma 2, della Legge rilasciata dall’Autorità all’impresa fornitrice della fornitura di lavoro portuale temporaneo.

Impresa fornitrice: l'impresa autorizzata dall'Autorità, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge, a fornire lavoro portuale temporaneo.

Imprese utilizzatrici: le imprese portuali autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari e accessori al ciclo delle operazioni portuali.

Tariffe: i compensi per le prestazioni di lavoro temporaneo rese dall'impresa fornitrice alle imprese utilizzatrici, determinate sulla base degli elementi indicati nel presente Regolamento.

Linee guida: il documento sottoscritto in data 27.07.2023, risultante dai confronti partenariali avvenuti tra AdSP, OO.SS, istituzioni e imprese portuali nel corso degli incontri tenutisi il 03.05.2023, l'08.05.2023, il 14.06.2023, il 10.07.2023, il 17.07.2023 e il 27.07.2023, nonché dei paralleli tavoli tecnici ristretti tenutisi il 21.06.2023 e il 14.07.2023 (allegato 1).

2 Premessa

Con il dichiarato obiettivo di razionalizzazione, efficientamento e miglioramento della competitività, la riforma di cui al D.lgs. n. 169/2016 ha introdotto i "Sistemi portuali", unità amministrative che integrano nella strategia e, nella gestione, più porti e nodi logistici retroportuali, superando il previgente sistema mono-scalo che nel tempo si è rivelato inefficiente nell'allocazione delle risorse, degli investimenti e, per le ridotte dimensioni, limitato sul piano competitivo e strategico.

Ne deriva che le gare per l'autorizzazione alla fornitura di lavoro temporaneo negli scali di Venezia e Chioggia hanno avuto come riferimento il "Sistema portuale" per perseguire:

- a) efficienza e migliore funzionalità delle prestazioni rese dai lavoratori portuali specializzati;
- b) sul piano erariale, il contenimento dell'IMA (Indennità di Mancato Avviamento) indotta da organici in disequilibrio rispetto alle dinamiche dei traffici e alle potenzialità degli scali.

L'operatività e collaborazione tra imprese autorizzate negli scali di Venezia e Chioggia è disciplinata al paragrafo 16 cui si rinvia.

3 Oggetto

Il presente Regolamento ha ad oggetto la fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, che è esclusivamente rivolta

ai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 ed è resa in ottemperanza alla normativa vigente, anche attraverso:

- selezione e gestione dei lavoratori temporanei in organico;
- acquisizione, qualora non abbia personale sufficiente, di ulteriori risorse rivolgendosi ai soggetti abilitati - ai sensi della normativa vigente - alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo così come previsto dall'articolo 17, comma 6, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in conformità alla disciplina del vigente CCNL;
- formazione, informazione e addestramento dei lavoratori portuali temporanei da avviare presso le imprese utilizzatrici;
- gestione amministrativa e contabile dei contratti dei lavoratori da inviare in somministrazione con l'assolvimento di tutti gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro, ivi inclusi quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, fermi restando gli obblighi a carico delle imprese utilizzatrici.

L'impresa autorizzata può operare in aree esterne alla cinta portuale, solo a seguito di specifica richiesta e previa autorizzazione rilasciabile di volta in volta dall'Autorità.

4 Rilascio e durata dell'autorizzazione

L'Autorità provvede all'individuazione dell'impresa fornitrice (ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della Legge) e al rilascio dell'autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo entro 45 (quarantacinque) giorni dall'aggiudicazione definitiva.

L'autorizzazione ha durata di anni 4 (quattro) dalla data di rilascio fino all'ultimo giorno del mese di scadenza ed è rinnovabile, su istanza dell'impresa fornitrice, fino a un massimo di ulteriori 4 (quattro) anni, al termine dei quali l'Autorità procederà a indire una nuova gara.

5 Organico

L'organico operativo ottimale dell'impresa autorizzata all'erogazione della fornitura di lavoro portuale temporaneo è fissato dall'Autorità in rapporto alle effettive esigenze dello scalo.

Tale organico, seguito parere favorevole della Commissione Consultiva del Porto di Venezia e del Comitato di Gestione, è fissato in 120 (centoventi) unità – inclusi eventuali Presidente e Vicepresidente – sempre nel rispetto della clausola sociale di cui all'art. 14.

Eventuali modifiche nel numero dei componenti dell'organico devono essere approvate dall'Autorità, previo parere del Comitato di gestione e sentita la Commissione Consultiva locale, a seguito di verifiche/revisioni annuali e, in ogni caso, qualora se ne ravvisi l'esigenza. Non sono consentite assunzioni (neanche a tempo determinato), ancorché rientranti all'interno del numero massimo predefinito annualmente, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità.

L'impresa fornitrice adotta modelli organizzativi e di avviamento al lavoro tali da garantire la massima flessibilità di impiego dei lavoratori e tali da evitare, o quanto meno ridurre al minimo, le giornate di mancato avviamento.

6 Canone

L'impresa fornitrice deve versare all'Autorità un canone fisso annuo indivisibile di importo pari ad € 2.582,00 euro.

7 Copertura assicurativa

L'impresa fornitrice, al fine del rilascio dell'autorizzazione e per tutta la durata della stessa, è tenuta a stipulare con una primaria compagnia di assicurazioni un contratto di idonea copertura assicurativa R.C. per tutti i rischi connessi all'esplorazione della propria attività per danni che comunque possano derivare all'Autorità e verso terzi: il massimale della suddetta copertura assicurativa deve essere fissato in un importo non inferiore a € 2.600.000,00.

8 Modalità di richiesta e di erogazione del personale temporaneo

L'impresa fornitrice avvia i lavoratori temporanei in base alle richieste delle imprese utilizzatrici. I lavoratori avviati svolgono la propria attività sotto la direzione e il controllo dell'impresa utilizzatrice.

Le richieste sono soddisfatte alla luce dei principi di trasparenza, imparzialità e rotazione (anche ricorrendo a sistemi automatizzati di assegnazione del turno o ruolino fisso), nel rispetto dei limiti di legge, di contratto e dei seguenti criteri:

- a. ordine di presentazione delle richieste;
- b. proporzione al numero di avviamenti al lavoro richiesti dalle imprese utilizzatrici;
- c. osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'impresa utilizzatrice.

La fornitura di lavoro temporaneo è vietata nei seguenti casi:

- per le mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di terzi;
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 12 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti e una riduzione dell'orario, con e senza diritto al trattamento d'integrazione salariale, che interessino i lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
- a favore delle imprese utilizzatrici che non dimostrino all'Autorità di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

9 Ordinativi e disdette

Gli avviamenti da parte delle imprese utilizzatrici devono essere richiesti attraverso l'applicativo MALT (Modulo Avviamento Lavoro Portuale) secondo le modalità di cui alla sottostante tabella.

Tenuto conto delle modalità di richiesta del lavoratore temporaneo, l'impresa che non intenda utilizzare il lavoratore pur avendolo richiesto/ordinato è comunque tenuta al pagamento di quota parte della prestazione secondo la seguente tabella, il cui contenuto risulta fissato nelle Linee guida.

Giornata di lavoro	Ordinativi	Tipologia turno	DISDETTE soggetto Utilizzatore Totale Disdette 5% su base trimestrale*	Percentuale di penale
Martedì - Sabato e Prefestivi	entro le ore 15:00 del giorno prima	tutti i turni	dalle 16:00 alle 18:30 del giorno prima <i>N.B. : in caso di taglio da parte del soggetto aggiudicatario, viene estesa la possibilità di disdetta senza penale fino alle ore 18:30</i>	10%
		Per i turni che iniziano dalle 08.00 in poi	dalle 18:30 del giorno prima alle 06:30 del giorno stesso	25%
Domenica	entro le ore 10:00 del sabato	Tutti turni	dalle 10:01 alle 11:30 del sabato <u>(dalle ore 11:31 non più disdettabili)</u>	25%
Lunedì e Postfestivo	entro le ore 11:00 del sabato o dell'ultimo giorno feriale prefestivo per il lunedì o postfestivo	tutti i turni	entro le 13:00 del sabato o ultimo giorno feriale prefestivo	10%
		Per i turni che iniziano dalle 08.00 in poi	dalle 13:01 del sabato o ultimo giorno feriale prefestivo alle 06:30 del giorno stesso	25%
		i turni del lunedì o postfestivo che iniziano dalle 20:00 in poi	entro le 09:00 del giorno stesso	25%
Festivo	entro le ore 10:00 del prefestivo	Tutti turni	dalle 10:01 alle 11:30 del sabato <u>(dalle ore 11:31 non più disdettabili)</u>	25%

*: per ogni impresa portuale, se il numero di disdette del mese in corso è superiore al 5% del totale degli avviamenti effettuati nel mese precedente, le disdette successive (che superano il valore soglia del 5%) subiranno, in aggiunta alle penali già eventualmente previste, un'ulteriore penale pari al 25% della tariffa di avviamento (non concorrono al raggiungimento della quota del 5% le disdette già con penale al 100%).

Se la disdetta occorre per cause di forza maggiore (es. in ragione di condizioni meteo marine tali da determinare la chiusura del porto per motivi di sicurezza della navigazione, ai sensi dei provvedimenti emanati in merito dall'Autorità Marittima, o a causa di ritardi nella manovra dovuti a operazioni di sollevamento/abbattimento delle paratoie del MoSE) nessuna penale trova applicazione.

Per ciò che concerne gli ordinativi supplementari effettuati dopo l'orario previsto dal presente Regolamento, non si applica alcuna maggiorazione.

Anche le eventuali disdette da parte delle imprese utilizzatrici vanno richieste attraverso l'applicativo dedicato (MALT).

10 Sostituzione dei lavoratori temporanei

L'impresa fornitrice è tenuta a sostituire i lavoratori avviati al lavoro temporaneo presso le imprese utilizzatrici nei casi di malattia, infortunio, permessi e altre assenze giustificate da esigenze improcrastinabili. L'impresa utilizzatrice può chiedere la sostituzione del lavoratore temporaneo nei seguenti casi:

- manifesta incapacità in relazione alle mansioni da svolgere;
- inosservanza delle norme di legge e regolamenti relativi alla sicurezza del lavoro e delle disposizioni contenute nei documenti di sicurezza di cui al D. Lgs. n° 81/2008 e di cui all'art. 4 del D.lgs. n° 272/1999;
- inosservanza delle indicazioni dettate dall'impresa utilizzatrice in relazione al lavoro da svolgere;
- inosservanza dell'orario di lavoro.

La richiesta di sostituzione del lavoratore temporaneo deve essere trasmessa per conoscenza all'Autorità, che ha la facoltà di richiedere agli interessati rapporti dettagliati e di svolgere appositi accertamenti. In caso di contestazione del lavoratore, l'impresa fornitrice, accertata la fondatezza della richiesta di sostituzione, provvede con tempestività a sostituire il lavoratore.

11 Tariffe

Le tariffe applicate sono articolate come segue:

- a) Tariffe relative ai turni vigenti;

	tipo turno	tariffa	tipo turno	tariffa	tipo turno	tariffa
feriale	06.00-12.00		06.00-12.00		06.00-12.00	
	06.00-14.00		07.00-13.00		07.00-13.00	
	07.00-13.00		08.00-14.00		08.00-14.00	
	08.00-14.00		08.00-17.00		12.00-18.00	
	08.00-17.00		12.00-18.00		12.45-18.45	
	12.00-18.00		12.45-18.45	sabato	dom/festivi	14.00-20.00
	12.45-18.45		14.00-20.00		18.00-24.00	
	14.00-20.00		18.00-24.00		18.30-00.30	
	14.00-22.00		18.30-00.30		20.00-02.00	
	17.00-23.30		20.00-02.00		00.00-06.00	
	18.00-24.00		00.00-06.00		00.15-07.15	
	18.30-00.30					
	20.00-02.00					
	23.30-06.00					
	00.00-06.00					
	00.15-07.15					
	02.00-08.00					

((trattandosi di bozza di Regolamento, la tabella è priva dei valori di tariffa che saranno noti all'esito della gara))

- b) Per futuri nuovi turni e per le ore eccedenti i turni (attuali e eventuali futuri) la tariffa che sarà applicata sarà la seguente:

	feriale	sabato	dom/festivi
diurno (08.00 – 20.00)			
serale (20.00 – 02.00)			
notturno (02.00 – 08.00)			

((trattandosi di bozza di Regolamento, la tabella è priva dei valori di tariffa che saranno noti all'esito della gara))

La **tariffa per la prestazione è quella dello scalo ove la stessa viene resa**, anche se da impresa art. 17 di altro scalo, che provvederà alla fatturazione direttamente all'impresa utilizzatrice.

In caso di variazioni nel costo del lavoro connesse a rinnovi contrattuali del CCNL e nel caso in cui la contrattazione sindacale aziendale di II livello dell'impresa

fornitrice venga raggiunta anche con l'accordo di due rappresentanti delle società terminaliste (il cui parere è vincolante), le tariffe verranno aggiornate dall'AdSP a seguito di apposita istanza documentata da parte dell'impresa fornitrice a conclusione dell'iter amministrativo previsto dalla legge 84/94.

12 Doveri dei lavoratori temporanei

Per quanto riguarda l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro, il prestatore di lavoro temporaneo deve svolgere la propria attività sotto la direzione, il controllo e secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice.

I prestatori di lavoro temporaneo hanno gli stessi obblighi dei lavoratori dipendenti delle imprese presso le quali sono avviati, in relazione a: organizzazione del lavoro, orari, disposizioni di servizio, mansioni affidate nell'ambito della qualifica assegnata nonché disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Il prestatore di lavoro temporaneo è tenuto all'osservanza dell'obbligo della timbratura del titolo di accesso individuale (tesserino o badge) in entrata e in uscita, all'inizio e al termine del turno di lavoro presso i rilevatori automatici (orologi marcatempo) installati presso l'impresa che ne ha richiesto e ottenuto la prestazione.

In via eccezionale, in caso di mancanza del titolo di accesso individuale il prestatore di lavoro temporaneo è tenuto a comunicare la propria presenza al personale addetto alla security dei varchi d'ingresso dell'impresa utilizzatrice, che provvederà alla compilazione di apposito registro, sia in entrata che in uscita, controfirmato dal lavoratore.

All'inizio del turno il prestatore di lavoro temporaneo è tenuto a presentarsi al diretto responsabile dell'impresa utilizzatrice o a comunicargli, con immediatezza (e in ogni caso entro l'inizio del turno), un eventuale ritardo.

Ai lavoratori temporanei sono applicate le previsioni in merito ai provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL.

13 Obblighi delle imprese utilizzatrici

L'impresa utilizzatrice è tenuta a versare i corrispettivi dovuti entro 30 giorni data fattura, salvo accordi o pattuizioni diversi. In caso di ritardo nel pagamento, gli interessi di mora saranno pari al tasso Euribor a tre mesi lettera, maggiorato di due punti per i primi 30 giorni di ritardo e di 3 punti per ritardi ulteriori. In caso di ritardato pagamento oltre i 90 giorni, l'impresa fornitrice è autorizzata a respingere le richieste di avviamento di manodopera da parte dell'impresa utilizzatrice inadempiente.

14 Obblighi dell'impresa fornitrice

Tutti gli obblighi e gli oneri assunti dall'impresa fornitrice si intendono considerati e compensati nella tariffa prevista dal presente Regolamento.

L'impresa fornitrice, nell'assicurare con regolarità ed efficienza la fornitura di prestazioni di lavoro portuale temporaneo, è tenuta a:

- osservare l'obbligo della parità di trattamento tra le imprese utilizzatrici secondo i principi della leale concorrenza e collaborazione;
- ottemperare a tutte le prescrizioni del presente Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo e della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

L'impresa fornitrice è inoltre responsabile della corretta gestione del personale e deve assicurare la regolare esecuzione della fornitura svolgendo in via esclusiva attività rivolte alla fornitura del lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.

L'Impresa fornitrice più in particolare si obbliga a:

- collaborare con l'Autorità per la messa a punto ottimale della fornitura di lavoro portuale temporaneo e operare ogni adeguamento alle proprie procedure per renderle funzionali ai contenuti del presente Regolamento, nonché per ogni ulteriore aspetto connesso all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali che coinvolga gli ambiti di propria competenza;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale e di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- assolvere a tutti gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro ivi inclusi quelli in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008;
- rispettare le tariffe approvate;
- corrispondere direttamente ai lavoratori avviati il trattamento economico previsto dal CCNL e dalla contrattazione di II livello, per il livello di inquadramento e relativa posizione economica ed ogni altra indennità retributiva dovuta al lavoratore in forza di legge o di contratto;
- garantire ai propri lavoratori pari opportunità di accesso al lavoro, non praticando alcuna forma di discriminazione in base al sesso, all'età, all'orientamento sessuale, alla religione o all'etnia;
- provvedere al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti;

- provvedere all'iscrizione del personale dipendente presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - provvedere alla liquidazione della retribuzione ai lavoratori avviati con periodicità mensile;
 - fornire, dietro richiesta dell'Autorità, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
 - pagare imposte, tasse ed ulteriori oneri comunque derivanti dall'esecuzione della fornitura;
 - assicurare in via continuativa nelle diverse condizioni operative, la presenza minima in esercizio di almeno i 4/5 dell'organico operativo per adeguati livelli di produttività e, più in particolare, garantendo la presenza di tutte le singole specializzazioni richieste per lo svolgimento a regola d'arte delle attività;
 - ottemperare a tutte le richieste dell'Autorità volte a compiere rilevamenti statistici, studi economici e ricerche di mercato;
 - fornire i dati riguardanti l'organizzazione tecnico-amministrativa dell'impresa medesima e, più in generale, fornire tutta la documentazione utile a consentire all'Autorità di espletare la propria attività di monitoraggio e controllo;
 - indicare la consistenza e le qualifiche del personale avviato e i controlli sulle tariffe applicate e sul trattamento normativo e retributivo del personale;
 - osservare, oltre alle prescrizioni di legge vigenti in materia, anche tutte le norme attuative o regolamentari vigenti nel corso dell'esecuzione della fornitura al riguardo dalle competenti Autorità europee e nazionali;
 - presentare con cadenza mensile un prospetto riepilogativo contenente i seguenti dati:
 - o numero di lavoratori in forza distinti per qualifica/profilo professionale;
 - o giornate di effettivo avviamento al lavoro per ogni singolo lavoratore e per qualifiche/profili professionali;
 - o giornate di malattia, infortunio, ferie, permesso, assenza per ogni singolo lavoratore;
 - o riepilogo prestazioni erogate a ciascuna impresa utilizzatrice e relativo fatturato;
 - o fruizione di lavoro temporaneo in qualità di soggetto a sua volta utilizzatore di prestazioni di lavoro temporaneo;
 - o tutti gli altri dati richiesti dall'Autorità;
 - impegnarsi a fare in modo che il proprio bilancio venga revisionato e certificato da primaria società di revisione indipendente;
-

- individuare, in sede di presentazione dell'offerta, un Gruppo di Lavoro minimo composto dalle seguenti figure professionali:
 - *1 Responsabile della fornitura - referente unico/interfaccia unica verso l'Autorità*, che svolgerà le funzioni di gestione, supervisione e coordinamento della fornitura di lavoro portuale temporaneo con idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti della fornitura. Dovrà essere dotato di comprovata esperienza professionale in attività di programmazione, monitoraggio, controllo e gestione di aspetti operativi ed economico-finanziari. Sulle caratteristiche professionali del responsabile verrà attribuito un punteggio in sede di valutazione delle offerte. Tale figura sarà responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività e a titolo esemplificativo e non esaustivo curerà:
 - i. programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività;
 - ii. verifica e controllo del corretto svolgimento dell'erogazione della fornitura;
 - iii. gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall'Autorità e singole Imprese utilizzatrici;
 - iv. supervisione delle attività relative all'adempimento degli obblighi di legge e contrattuali anche in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti dell'Autorità e delle Imprese utilizzatrici;
 - v. supervisione del processo di fatturazione/pagamento della fornitura.
 - *1 risorsa a tempo pieno (o FTE, full time equivalent)* dotata di adeguate competenze professionali in ambito amministrativo e contabile (buste paga, acquisti, ecc.);
 - *1 risorsa* dotata di adeguate competenze professionali in materia di pianificazione del lavoro e allocazione delle risorse;
 - *1 risorsa* dotata di adeguate competenze professionali nel settore "sicurezza e qualità" (d.lgs 81/2008 e 272/1999).

15 Obblighi in relazione all'identità e al ruolo dei lavoratori somministrati

L'impresa utilizzatrice deve essere edotta sul numero e sull'identità del personale temporaneo avviato alle operazioni portuali. L'impresa utilizzatrice può richiedere all'impresa somministratrice la somministrazione di personale con qualifica professionale in relazione alle operazioni e/o ai servizi da svolgere.

I dipendenti dell'impresa fornitrice sono iscritti in un apposito registro tenuto presso l'Autorità ai sensi dell'art. 24 della medesima legge. Eventuali variazioni dei dati in esso contenuti vanno comunicati all'Autorità entro 5 giorni dall'avvenuta variazione.

16 Somministrazione di personale di società autorizzate alla fornitura di lavoro temporaneo

Con il rilascio dell'Autorizzazione del servizio di fornitura del lavoro portuale temporaneo ed in forza del presente Regolamento, le previsioni di cui all'Accordo stipulato in data 23.11.2022 (Rep. 1903 AdSP) tra l'Autorità e le imprese fornitrici per i porti di Venezia e Chioggia verranno recepite in un apposito Accordo che sarà sottoscritto contestualmente al rilascio dell'Autorizzazione ex art. 17 L. 84/'94 dai soggetti che risulteranno affidatari del servizio per i porti di Venezia e Chioggia, e costituirà allegato al presente Regolamento.

17 Obblighi in materia di formazione e in materia di sicurezza sul lavoro

L'impresa fornitrice, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di favorire la formazione professionale, deve realizzare iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro portuale temporaneo al fine di allinearli alle esigenze operative e agli obblighi normativi secondo i criteri e le previsioni contenute nella normativa locale (ordinanze AdSP), nazionale e comunitaria in vigore.

Le iniziative di formazione, inerenti allo svolgimento delle attività lavorative in ambito portuale, la sicurezza e il rispetto della normativa in materia di lavoro, devono interessare i lavoratori prima dell'inserimento nel ciclo lavorativo portuale e nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa in relazione ai mutamenti organizzativi, normativi e tecnologici.

L'impresa fornitrice è tenuta ad assicurare a tutti i propri lavoratori, diretti e indiretti, un'adeguata formazione e informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività lavorative e una adeguata formazione, informazione e addestramento sulle procedure di utilizzo delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono avviati in conformità alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 272/1999 e dalla ulteriore normativa nazionale e locale in materia.

In generale, la *formazione generica* (accordo stato regioni/abilitazioni portuali) è in capo all'impresa fornitrice e la *formazione specifica* (legata alle specificità del lavoro e dell'ambiente di lavoro e alle procedure operative dell'impresa utilizzatrice) è in capo alle imprese utilizzatrici.

18 Sospensione - Revoca dell'autorizzazione e/o rinuncia anticipata da parte dell'impresa fornitrice

Ai sensi del comma 11 dell'articolo 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità può procedere alla sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione o, nei casi più gravi, alla revoca della stessa, allorquando sia stata accertata la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata e, comunque, derivanti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e dal presente Regolamento.

L'Autorità si riserva, inoltre, di verificare costantemente l'adempimento degli obblighi contributivi da parte dell'impresa fornitrice, comminando in caso di riscontrate omissioni la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Nel caso di revoca dell'autorizzazione, l'Autorità avrà la facoltà di rilasciare l'autorizzazione alle successive imprese concorrenti, fino alla quinta, risultanti idonee e in regola con quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e dal presente Regolamento.

L'impresa fornitrice può rinunciare, per giustificati motivi, all'autorizzazione con preavviso di almeno sei mesi, ferma restando la facoltà dell'Autorità di fissare un ulteriore termine massimo di tre mesi.

L'Autorità può rivalersi sul deposito cauzionale o sulla fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 17 della Legge, qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3 della medesima Legge, l'Autorità potrà eventualmente avviare le procedure per la costituzione di una Agenzia la cui gestione sarà affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a) della Legge.

Tale Agenzia, al fine di erogare la fornitura del lavoro portuale temporaneo, dovrà assumere i lavoratori impiegati presso le imprese di cui al citato articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attività.

19 Procedimento di composizione di eventuali cause per disservizi

Eventuali anomalie e disservizi concernenti le prestazioni di lavoro portuale erogate alle imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge nel porto di Venezia potranno essere sottoposte, dietro istanza di parte, alla valutazione della Commissione Paritetica istituita con l'Ordinanza A.P. n° 211/2005 ai fini di

esperire tutti gli accertamenti necessari relativi alla definizione delle relative cause e responsabilità.

La Commissione, compiuti detti accertamenti, esprimerà con provvedimento il proprio parere. Le imprese autorizzate sono tenute ad uniformarsi al provvedimento della Commissione.

La Commissione Consultiva Locale sarà periodicamente informata circa gli esiti dei lavori della Commissione Paritetica.

20 Sanzioni

Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro temporaneo di soggetti diversi da quello autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della Legge ovvero che violi le disposizioni del presente Regolamento, trovano applicazione le sanzioni previste dal D. Lgs. n° 276/2003 e dalla disciplina della somministrazione di cui alla normativa vigente.

21 Violazioni tariffarie

La violazione delle disposizioni tariffarie è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.165,00 a € 30.987,00, fatta salva, per le inadempienze più gravi, la revoca dell'autorizzazione.

22 Disposizioni finali

I lavoratori dell'impresa fornitrice saranno iscritti in appositi registri tenuti dall'Autorità ai sensi dell'art. 24, comma 2, della Legge.

L'impresa fornitrice è comunque sottoposta alle procedure di verifica e di controllo circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate dall'Autorità che si riserva di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dell'attività svolta.

L'assoggettamento dell'impresa fornitrice a procedure concorsuali è causa di decadenza dall'autorizzazione.

23 Osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore - rinvio-abrogazione

L'Impresa fornitrice è tenuta alla piena osservanza delle disposizioni adottate dalle Autorità: AdSP MAS, Autorità marittima, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sanitarie e di ogni altra Amministrazione – Ente – Istituzione europea e nazionale per quanto di rispettiva competenza.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia, intendendosi abrogati provvedimenti, disposizioni, norme regolamentari eventualmente adottati o recepiti dall’Autorità e in contrasto con la disciplina contenuta nel presente Regolamento.

Le norme comunitarie, nazionali o regionali che modifichino quanto previsto dal presente Regolamento daranno luogo alla revisione dello stesso.

ALLEGATI:

1 – Linee guida

2 - Accordo stipulato in data 23-11-2022 repertorio 1903 Adsp

BOLLA

